

Statuto Associazione di Volontariato "VISITATOUR"

Art. 1

Denominazione

E' costituita in Matera alla Via Alessandro Volta n° 24 un'associazione di volontariato denominata "VISITATOUR", a durata illimitata.

Art. 2

Sede

L'associazione ha sede in Matera alla Via Alessandro Volta n° 24.

Art. 3

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali, della Legge 266/1991 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo. Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all'atto della verifica che dichiara valida l'Assemblea.

Art. 4

Scopi sociali

a) L'associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di:

- rispondere alla necessità di conoscenza tecnico artistica, storica, religiosa ed eventualmente alle necessità logistiche dei turisti e pellegrini che si troveranno a visitare il patrimonio ecclesiastico, storico e culturale del nostro Paese;

- organizzare incontri facilitati di lettura delle opere d'arte non solo dal punto di vista storico ed artistico ed anche spirituale, per trasformare l'occasione turistica in una grande occasione di evangelizzazione e per riportare le opere d'arte alla funzione per cui furono create: una funzione estetica ma anche spirituale;

- promuovere ogni iniziativa adatta alla tutela, promozione, valorizzazione e recupero di tutto il patrimonio artistico ecclesiastico: incontro di sensibilizzazione, raccolta di fondi, sottoscrizioni volontarie, pubblicazioni, viaggi di istruzione a mostre e monumenti in Italia e all'estero.

b) l'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per

10

10

20

conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

c) Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

Art. 5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

a) All'associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.

b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, rivolte al Consiglio Direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente statuto.

c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

d) La qualifica di socio si perde per :

- Dimissioni volontarie;

- Decesso;

- Esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'Associazione, nonché per morosità: contro tale provvedimento si può ricorrere al collegio arbitrale.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere i componenti degli organi associativi e di essere eletti, di partecipare alle attività promosse dall'associazione.

I soci sono obbligati a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a svolgere le attività concordate, a pagare la quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta, anche per via telematica, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, almeno 10 giorni prima della riunione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci, o da due componenti del Consiglio direttivo: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

All'assemblea dei soci spetta:

- Approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte da Consiglio direttivo;

- Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;

- Modificare il presente statuto;

- Approvare il regolamento;

- Fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;

- Deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;

- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell'associazione;

- Revocare il presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro associato. Un associato non può avere più di una delega.

All'assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste. Non è ammessa altra espressione di voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea per la durata di 3 anni, realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall'Assemblea e cura ogni affare corrente.

Il Consiglio al suo interno nomina il Presidente, il vice presidente, il segretario-cassiere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell'associazione; delega compiti al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci; nomina i soci onorari.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Art. 11

Il Presidente

Il presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'associazione.

E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzata ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante l'organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.

Art. 12

Il segretario

Il segretario-cassiere è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente statuto.

Art. 13

Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote associative se deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali donazioni e lasciti;
- l) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- m) ogni altro tipo di entrata.

Art. 14

Bilanci

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata al collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art.5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

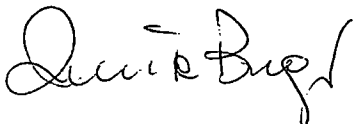
Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16

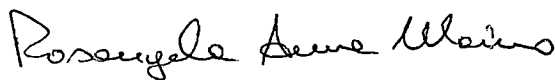
Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario



Il Presidente



MRA QB

